

## ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilasedici, addì 23 del mese di novembre alle ore 13,00 in Parma, nella sala riunioni presso la Direzione Generale, Via Università, 12, convocato dal Magnifico Rettore, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

omissis

### Sono presenti i Signori:

Prof. Loris	BORGHI	Rettore - Presidente
Prof. Salvatore	PULIATTI	Membro
Prof.ssa Laura	ROMANO'	Membro
Dott. Riccardo	MARINI	Membro
Sig. Guglielmo	AGOLINO	Membro
Sig. Geremia	RAMUNDO	Membro

Assenti giustificati: Renato CASAPPA, Ivano FERRARINI, Gian Luigi de' ANGELIS, Edzeario PRATI.

Partecipano alla seduta i Revisori dei Conti: Dott. Giovanni BENCIVENGA, Dott. Antonio SALVINI.

omissis

Assente il Consigliere Ramundo.

554/31874 REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL SENATO ACCADEMICO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO, NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO, NEI CONSIGLI DELLE STRUTTURE DI RACCORDO, DENOMINATE SCUOLE E NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO

Il Consiglio,

vista la Legge n. 240/2010;

visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R.D. n 3563 del 2015 e s.m. ed in particolare l'art. 39 commi 1 e 2;

visto il vigente "Regolamento per l'elezione delle rappresentanze degli Studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo Sport Universitario, nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Strutture di Raccordo, denominate Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio" emanato con D.R.D. n. 391 del 2015;

ravvisata la necessità di espletare le prossime elezioni studentesche per il rinnovo delle rappresentanze nei diversi organi e organismi in modalità telematica, come già previsto nella modifica a suddetto Regolamento emanato con D.R.D. n. 391 del 2015, per ovvie ragioni di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in tale processo;

ritenuto necessario effettuare una complessiva revisione del vigente regolamento a seguito dell'esame e della valutazione della procedura informatica effettuata congiuntamente fra la UOC Supporto alla programmazione e Affari Istituzionali e UOS Realizzazione Servizi;

vista le precedenti deliberazioni del Senato Accademico n. 541/17981 del 24 ottobre 2016 e n. del 21 novembre 2016; preso atto delle osservazioni espresse dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 10 novembre 2016;

ritenuto di accogliere la proposta degli studenti, in particolare per quanto attiene l'art.8 sulla sottoscrizione delle liste dei candidati;

preso atto del nuovo testo del Regolamento medesimo, nella tabella di seguito riportata, che ha recepito la proposta sopra richiamata ottenendo, pertanto, il parere positivo del Consiglio degli Studenti;



T	-EC-	$\Gamma \cap$	M	<b>IGF</b>	NT	=
	டவ	i v j	v		1411	

#### REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL SENATO ACCADEMICO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL NUCLEO DΙ VALUTAZIONE, NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO, NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO, NEI CONSIGLI STRUTTURE DI RACCORDO DENOMINATE FACOLTA'E NEI CONSIGLI DI CORSO DI

#### Art. 1 - Indizione delle elezioni

- 1. Il presente regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nei seguenti organi dell'Università degli Studi di Parma:
- a) Senato Accademico;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Nucleo di Valutazione;
- d) Comitato per lo Sport Universitario;
- e) Consiglio degli Studenti, per quanto riguarda la rappresentanza di 15 componenti secondo raggruppamenti di area definiti dal presente regolamento;
- f) Consigli di Dipartimento, per questioni attinenti alla didattica;
- g) Consigli delle strutture di raccordo denominate Facoltà, ove esistenti;
- h) Consigli di Corso di Studio.

### **TESTO MODIFICATO**

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL SENATO ACCADEMICO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, NEL COMITATO PER SPORT UNIVERSITARIO, NEL CONSIGLIO NEI CONSIGLI DEGLI STUDENTI, DIPARTIMENTO, CONSIGLI NEI STRUTTURE DI RACCORDO DENOMINATE SCUOLE E NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO

#### Art. 1 - Indizione delle elezioni

- 1. Il presente regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nei seguenti organi e organismi dell'Università di Parma:
- a) Senato Accademico;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Nucleo di Valutazione:
- d) Comitato per lo Sport Universitario;
- e) Consiglio degli Studenti;
- f) Consigli di Dipartimento:
- g) Consigli delle strutture di raccordo, d'ora in avanti denominate Scuole, ove istituite;
- h) Consigli di Corso di Laurea e di Laurea

- 2. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi sopra elencati sono indette ogni due anni con decreto del Rettore almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.
- 3. decreto rettorale indica rappresentanze da eleggere e il relativo numero degli eligendi, il calendario delle votazioni, i requisiti per l'esercizio del diritto di voto, il luogo e la data per la consultazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, le modalità per la presentazione delle candidature, il luogo, la data e l'ora di scadenza per il deposito delle liste dei candidati, nonché ogni ulteriore indicazione utile inerente la procedura elettorale. Le operazioni elettorali possono anche svolgersi telematicamente e le modalità sono indicate nel decreto di indizione delle elezioni.
- 4. Dell'indizione delle elezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità, mediante opportuni avvisi.

### Art. 2 - Elettorato attivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo Sport Universitario, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, per l'anno accademico in cui sono indette le

Magistrale, d'ora in avanti denominati Consigli di Corso.

- 2. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi e organismi sopra elencati sono indette ogni due anni con decreto del Rettore almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, nel mese di maggio e, quando possibile, nelle date fissate per le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.
- decreto rettorale indica rappresentanze da eleggere e il relativo numero degli eligendi, il calendario delle votazioni, i requisiti per l'esercizio del diritto di voto, le modalità per la consultazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, le modalità e le scadenze per la presentazione delle liste, delle candidature e della raccolta delle sottoscrizioni, nonché ogni ulteriore indicazione utile inerente la procedura elettorale. Tali operazioni elettorali svolgono telematicamente secondo procedura dettagliata in specifico allegato al decreto di indizione delle elezioni.
- 4. Dell'indizione delle elezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità, mediante opportuni avvisi sul sito web istituzionale.

#### Art. 2 - Elettorato attivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo Sport Universitario, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale ex DM 270/2004, ai corsi



elezioni, ai corsi di laurea e laurea magistrale ex DM 270/2004, ai corsi di laurea specialistica ex DM 509/99 e ai corsi di laurea, ai corsi di diploma universitario del vecchio ordinamento, di seguito denominati "corsi di studio", agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione.

di laurea e di laurea specialistica ex DM 509/99, ai corsi di laurea e ai corsi di universitario del ordinamento, di seguito denominati corsi.

- 2. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento, l'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, incardinati nei rispettivi Dipartimenti di afferenza.
- 3. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti, l'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio, ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione, secondo i raggruppamenti definiti dall'art. 6 del presente regolamento.
- 4. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli delle strutture di raccordo denominate Facoltà, ove istituite, l'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di corso di studio afferenti ai Dipartimenti e ai rappresentanti degli studenti presenti nei consigli dei Dipartimenti.
- 5. Per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Corso di Studio, l'elettorato

- 1 bis. L'elettorato attivo spetta altresì, per suddetti organi e organismi, agli iscritti ai Dottorati di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione.
- 2. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento, l'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1, agli iscritti ai Dottorati di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione, incardinati nei rispettivi Dipartimenti di afferenza.
- 3. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti, l'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio e alle Scuole di Specializzazione.
- 4. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli delle Scuole, ove fossero istituite, si rinvia ad apposita disciplina.

5. Per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Corso, l'elettorato attivo spetta attivo spetta agli iscritti ai relativi corsi di studio.

agli iscritti ai relativi corsi di cui all'art. 2 comma 1.

- 6. Gli studenti iscritti ai corsi di studio di interesse anche di altri Atenei godono dell'elettorato attivo per le strutture didattiche, così come stabilito dagli accordi istitutivi.
- 7. L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, sia in corso che fuori corso, alla data del decreto rettorale di indizione delle elezioni.
- 8. Sono ammessi al voto anche gli studenti che abbiano regolarizzato la propria posizione, dopo la data del decreto di indizione delle elezioni, con idonea certificazione rilasciata dal competente Servizio Gestione Carriere Studenti e da allegarsi al verbale, trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
- 9. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dal competente ufficio, divisi per ciascun corso di studio, in ordine alfabetico e sono disponibili presso l'ufficio individuato, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni, in modo che possano essere consultati dagli aventi diritto. Eventuali errori od omissioni possono essere segnalati all'ufficio competente da parte di qualunque membro del corpo elettorale e sottoposti alla valutazione della Commissione Elettorale Centrale, sulla base di quanto indicato all'art. 11 del presente regolamento.

6. L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, sia in corso che fuori corso, all'anno accademico di svolgimento delle elezioni, quindici giorni prima rispetto alla data prevista per le votazioni.

7. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dal competente ufficio, divisi per ciascun corso, Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione, in ordine alfabetico, e sono disponibili sul sito web istituzionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni, in modo che possano essere consultati dagli aventi diritto. Eventuali errori od omissioni possono essere segnalati all'ufficio competente da parte di qualunque membro del corpo elettorale e sottoposti alla valutazione della Commissione Elettorale Centrale, sulla base di quanto indicato all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 3 - Elettorato passivo

Art. 3 - Elettorato passivo



- 1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo Sport Universitario l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio e dottorato di ricerca, all'anno accademico in cui sono indette le elezioni.
- 2. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale incardinati nei Dipartimenti di afferenza.
- 3. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio, ai dottorati di ricerca, secondo i raggruppamenti definiti dall'art. 6 del presente regolamento.
- 4. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli delle strutture di raccordo denominate Facoltà, ove istituite, l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio appartenenti ai rispettivi Dipartimenti afferenti alla struttura di raccordo denominata Facoltà.
- 5. Per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Corso di Studio, l'elettorato

- 1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo Sport Universitario, l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale e agli iscritti ai Dottorati di Ricerca.
- 2. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso e agli iscritti ai Dottorati di Ricerca incardinati nei Dipartimenti di afferenza.
- 3. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio.
- 4. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli delle Scuole, ove fossero istituite, si rinvia ad apposita disciplina.

passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai rispettivi corsi di laurea e di laurea magistrale.

- 6. Gli studenti iscritti ai corsi di studio di interesse anche di altri Atenei godono dell'elettorato passivo, così come stabilito dagli accordi istitutivi.
- 7. L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti all'anno accademico in cui sono indette le elezioni.

#### Art. 4 – Ineleggibilità

- 1. Non sono eleggibili coloro che siano stati rappresentanti degli studenti nello stesso organo, negli ultimi due mandati precedenti l'elezione. Per il computo del mandato ai fini della non rieleggibilità, il mandato parziale è conteggiato solo se ha superato la metà della durata nominale.
- 2. Non sono eleggibili gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Parma.
- 3. Non sono eleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici, perché privi dei requisiti previsti da apposite norme di legge o perché condannati con sentenza penale passata in giudicato.
- 4. Sono altresì ineleggibili nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano con l'Università liti pendenti o contratti in corso,

- 5. Per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale, l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi di laurea e laurea magistrale.
- 6. Sono parte dell'elettorato passivo gli studenti che risultano regolarmente iscritti all'anno accademico in cui sono indette le elezioni. Il requisito verrà verificato a seguito di presentazione delle candidature, pena l'esclusione dalle stesse.

#### Art. 4 – Ineleggibilità

- 1. Non sono eleggibili coloro che siano stati rappresentanti degli studenti nello stesso organo o organismo, nei due mandati precedenti l'elezione. Per il computo del mandato ai fini della non rieleggibilità, il mandato parziale è conteggiato solo se ha superato la metà della durata nominale.
- 2. Non sono eleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici, perché privi dei requisiti previsti da apposite norme di legge o perché condannati con sentenza penale passata in giudicato.

3. Sono altresì ineleggibili nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano con l'Università liti pendenti o contratti in corso,



fatta eccezione per le collaborazioni con gli studenti ai servizi dell'Università, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

- fatta eccezione per le collaborazioni con gli studenti ai servizi dell'Università, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 da autocertificare sotto la propria responsabilità.
- 5. I candidati devono autocertificare il godimento dei diritti politici.
- 6. I candidati all'elezione a rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere con l'Università liti pendenti o contratti in corso.
- 4. I candidati devono autocertificare il godimento dei diritti politici.
- 5. Le dichiarazioni in autocertificazione sono formulate nel rispetto della normativa vigente.
- Art. 5 Numero di rappresentanti da eleggere
- 1. I rappresentanti da eleggere sono in numero di:
- . 5 nel Senato Accademico
- . 2 nel Consiglio di Amministrazione
- . 2 nel Nucleo di Valutazione
- . 2 nel Comitato per lo Sport Universitario
- . 15 nel Consiglio degli Studenti, secondo i raggruppamenti definiti dall'art. 6 del presente regolamento.

# Art. 5 - Definizione dei collegi degli organi e organismi

- 1. Per collegio di un organo o organismo si intende un raggruppamento dell'elettorato attivo e passivo (elettori e eligendi) individuati secondo un criterio ben determinato. Un organo o organismo può avere uno o più collegi.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione, il Comitato per lo Sport Universitario, tutti i Consigli di Dipartimento e i Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale prevedono ciascuno un unico collegio.
- 2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei cinque rappresentanti degli
- 3. Il Senato Accademico è suddiviso in 4 collegi così individuati:

studenti in Senato Accademico, viene suddiviso in numero tre aree in tal modo individuate:

AREA 1 — elegge un rappresentante — composta da:

- . Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale
- . Dip. di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali (S.Bi.Bi.T)
- . Dip. di Neuroscienze
- . Dip. di Scienze Chirurgiche
- . Dip. di Scienze Medico-Veterinarie
- . Dip. di Scienze degli Alimenti
- . Dip. di Farmacia

AREA 2 — elegge due rappresentanti — composta da:

- . Dip. di Fisica e Scienze della Terra "Macedonio Melloni"
- . Dip. di Chimica
- . Dip. di Bioscienze
- . Dip. di Matematica e Informatica
- . Dip. di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura (DICATEA)
- . Dip. di Ingegneria dell'Informazione
- . Dip. di Ingegneria Industriale

AREA 3 – elegge due rappresentanti – composta da:

- . Dip. di Giurisprudenza
- . Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia (A.L.E.F.)
- . Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società
- . Dip. di Economia

- Collegio Area Umanistica: 1 rappresentante;

Studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1 e studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, al Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali e al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali;

- Collegio Area Scientifica-Tecnologica: 1 rappresentante;

Studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1 e studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, al Dipartimento di Ingegneria e Architettura e al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche;

- Collegio Area Medico-Veterinaria: 1 rappresentante;

Studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1 e studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia e al Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie;

Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione fanno parte solo dell'elettorato attivo.

- Collegio Dottorati di Ricerca :1 rappresentante;
  Studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca.
- 4. Il Consiglio degli Studenti è suddiviso in 3 aree così individuate:

3. Nei Consigli di Dipartimento il numero



della rappresentanza studentesca da eleggere, per le questioni attinenti la didattica, è di 80 membri ripartiti nel numero di 5 per ciascuno degli otto Dipartimenti con maggior numero di docenti afferenti e di 4 per i restanti dieci Dipartimenti.

- 4. La rappresentanza degli studenti nei Consigli di Corso di Studio è pari al 20% degli altri componenti del Consiglio, approssimati per difetto.
- 5. Nei Consigli di Facoltà, ove istituiti, il numero della rappresentanza studentesca da eleggere è pari al 20% del numero complessivo dei componenti dell'organo, approssimato per difetto.
- 6. Il numero degli studenti da eleggere per ogni Consiglio di Corso di Studio e per ogni singola Facoltà, ove esistente, viene comunicato dai rispettivi Presidenti, antecedentemente al decreto di indizione delle elezioni.

- Collegio Area Umanistica, ovvero studenti iscritti ai corsi (art. 2 comma 1) e alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, al Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali e al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali;
- Collegio Area Scientifica-Tecnologica, ovvero studenti iscritti ai corsi (art. 2 comma 1) e alle Scuole Specializzazione afferenti Dipartimento di Scienze Chimiche. della Vita e della Sostenibilità Ambientale, al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, al Dipartimento di Ingegneria Architettura e al Dipartimento di Scienze Matematiche. Fisiche ed Informatiche:
- Collegio Area Medico-Veterinaria, ovvero studenti iscritti ai corsi (art. 2 comma 1) e alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia e al Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie.

Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione fanno parte solo dell'elettorato attivo.

### Art 6 - Raggruppamenti di dipartimenti

- 1. Per il Consiglio degli Studenti i raggruppamenti di area sono 7:
- 1 AREA elegge 2 rappresentanti -

# Art. 6 - Numero di rappresentanti da eleggere

1. I rappresentanti da eleggere sono in numero di:

#### composta da:

- . Dipartimento di Giurisprudenza
- 2 AREA elegge 2 rappresentanti composta da:
- . Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia (A.L.E.F.)
- . Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società
- 3 AREA elegge 2 rappresentanti composta da:
- . Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale
- . Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali (S.Bi.Bi.T)
- . Dipartimento di Neuroscienze
- . Dipartimento di Scienze Chirurgiche
- 4 AREA elegge 3 rappresentanti composta da:
- . Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra "Macedonio Melloni"
- . Dipartimento di Chimica
- . Dipartimento di Bioscienze
- . Dipartimento di Matematica e Informatica
- . Dipartimento di Farmacia
- 5 AREA elegge 2 rappresentanti composta da:
- . Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura (DICATEA)
- . Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
- . Dipartimento di Ingegneria Industriale
- 6 AREA elegge 2 rappresentanti composta da:
- . Dipartimento di Economia
- 7 AREA elegge 2 rappresentanti composta da:
- . Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie
- . Dipartimento di Scienze degli Alimenti

- 4 nel Senato Accademico ripartiti nei 4 collegi come specificato al comma 2;
- 2 nel Consiglio di Amministrazione;
- 2 nel Nucleo di Valutazione;
- 2 nel Comitato per lo Sport Universitario;
- 15 nel Consiglio degli Studenti ripartiti nei 3 collegi come specificato al comma
   3.
- 2. I 4 rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, sono ripartiti tra i 4 collegi come specificato nel seguito:
  - Collegio Area Umanistica: 1 rappresentante;
  - Collegio Area Scientifica-Tecnologica:
     1 rappresentante;
  - Collegio Area Medico-Veterinaria: 1 rappresentante.
  - Collegio Studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca: 1 rappresentante.
- 3. I 15 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti sono ripartiti nei 3 collegi come specificato nel seguito:
  - Collegio Area Umanistica: 6 rappresentanti;
  - Collegio Area Scientifica-Tecnologica:
     6 rappresentanti;
  - Collegio Area Medico-Veterinaria: 3 rappresentanti.
- 4. Nei Consigli di Dipartimento il numero della rappresentanza studentesca da eleggere, è di 80 membri ripartiti tra i vari Dipartimenti con provvedimento del Senato Accademico.



- 5. Nei Consigli delle Scuole, ove fossero istituite, la rappresentanza studentesca da eleggere è pari al 20% del numero complessivo dei componenti dell'organo, approssimata per difetto.
- 6. La rappresentanza degli studenti nei Consigli di Corso di Studio è pari al 20% degli altri componenti del Consiglio, approssimata per difetto.
- 7. Il numero degli studenti da eleggere per ogni Consiglio di Corso e per ogni singola Scuola, ove istituite, viene comunicato dai rispettivi Presidenti, antecedentemente al decreto di indizione delle elezioni.

#### Art. 7 - Liste e candidature

- 1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti richiesti possono presentarsi quali candidati alla elezione delle rappresentanze sopra indicate, mediante l'iscrizione in liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, utilizzando gli appositi stampati a disposizione sul sito web istituzionale.
- 2. Ciascuna lista di candidati, per ognuno degli organi per cui concorre, deve essere contraddistinta da una denominazione, ed eventualmente sigla o simbolo, e comprendere un numero di candidati che non superi di 3 il numero degli eligendi.

#### Art. 7 - Liste elettorali e candidature

- 1. Ogni lista elettorale è presentata da un elettore firmatario della lista non candidato, che ne è considerato il presentatore ufficiale.
- 2. La presentazione delle liste deve essere effettuata nei termini e con le modalità indicate nel decreto di indizione. Per presentazione di una lista si intendono le seguenti operazioni:
  - definizione della lista da parte del presentatore;
  - presentazione delle candidature da parte del presentatore;
  - accettazione delle candidature da parte dei candidati;

- 3. Ciascuna lista, con sua denominazione propria, può comprendere anche più liste raggruppate, aventi diversa denominazione e può concorrere nei diversi organi sia come raggruppamento, sia come singola, purché sia sempre specificato prima il nome della lista raggruppante, poi il nome della singola lista. Ai fini delle candidature di cui ai successivi punti 6 e 7, tanto la lista raggruppante, quanto le liste raggruppate, sono comunque considerate un'unica lista.
- 4. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, del corso di studio, del dottorato di ricerca cui sono iscritti e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti, nell'ambito dell'elezione di ciascun organo.
- 5. Ciascuna lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato, che indicherà i propri dati anagrafici, il corso di studio, il dottorato di ricerca, il numero di matricola, un recapito per le comunicazioni e il tipo di elezione per la quale il candidato si presenta. Ogni singola accettazione di candidatura è sottoscritta dal candidato e deve essere autenticata dal competente Servizio Gestione Carriere Studenti, che attesta il possesso dell'elettorato passivo.

- chiusura della lista da parte del presentatore.
- 3. Ciascuna lista elettorale deve essere contraddistinta da una denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo e per ognuno dei collegi per cui concorre, comprendere un numero di candidati da un minimo di uno ad un massimo che non superi di tre il numero degli eligendi.
- 4. Il presentatore di lista presenta l'elenco dei candidati per ogni collegio di interesse.

5. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, eventualmente il soprannome, la matricola e la data di nascita e sono contrassegnati con numeri progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti, nell'ambito dell'elezione di ciascun collegio.

6. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti richiesti possono essere candidati all'elezione delle rappresentanze sopra



- 6. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista.
- 7. Nell'ambito della stessa lista è consentita la candidatura per più organi.
- 8. Ogni lista deve essere depositata presso l'Ufficio dell'Università competente in materia Elettorale, entro e non oltre la data e l'ora fissata nel decreto d'indizione, da un elettore, firmatario della lista non candidato, che ne è considerato il presentatore ufficiale e che svolge le funzioni di cui ai successivi artt. 10 e 12.
- 9. L'ufficio attribuisce un numero progressivo ad ogni lista secondo l'ordine di deposito, rilascia regolare ricevuta nella quale devono risultare il numero attribuito, la data e l'ora di presentazione di ogni lista e trasmette gli atti alla Commissione Elettorale Centrale, di cui all'art. 11 del presente regolamento.

indicate.

- 7. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista elettorale.
- 8. Nell'ambito della stessa lista elettorale è consentita la candidatura per più organi e organismi.

- 9. La presentazione delle candidature per le elezioni delle rappresentanze degli studenti deve avvenire nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dello Statuto di Ateneo.
- 10. I candidati presentati dal presentatore di lista dovranno accettare la propria candidatura entro la scadenza e con le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni.
- 11. Dopo l'accettazione di candidatura da parte dei candidati stessi, il presentatore deve effettuare informaticamente l'operazione di chiusura della lista per ogni collegio e, comunque, entro la scadenza e con le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni.

- 10. La Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle liste. In particolare, tramite l'ufficio competente, controlla la regolarità dei requisiti previsti per l'elettorato passivo e per la sottoscrizione delle liste.
- 12. A seguito della chiusura delle liste da parte del Presentatore e prima dell'avvio delle sottoscrizioni, la Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle liste stesse.
- 11. I candidati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti e che risultino compresi in più liste saranno esclusi dalla competizione elettorale.
- 13. I candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato passivo, al momento del controllo, saranno esclusi dalla competizione elettorale.
- 12. Nel caso in cui la denominazione o sigla della lista risulti identica a quella di altra lista, o confondibile con altra presentata in precedenza, o lesiva della dignità personale o sconveniente, la Commissione invita il presentatore della medesima a modificarla nel termine perentorio di due giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.
- 14. Nel caso in cui la denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo della lista risulti identica a quella di altra lista, o confondibile con altra presentata, o lesiva della dignità personale o sconveniente, la Commissione lo segnala al Presentatore che dà indicazioni per la modifica, nel termine perentorio di due giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.
- 15. Ogni lista è numerata dall'ufficio preposto con un numero progressivo che viene individuato con estrazione a sorte fra le liste validate dalla Commissione. Tale estrazione viene effettuata alla presenza dei presentatori di lista, invitati dall'ufficio competente a mezzo casella di posta elettronica istituzionale.
- Art. 8 Sottoscrizione delle liste dei candidati
- Art. 8 Sottoscrizione delle liste dei candidati
- 1. Entro i termini previsti nel decreto di indizione, gli studenti possono sottoscrivere le liste candidate per ciascun collegio di cui fanno parte dell'elettorato attivo. Per ogni collegio l'elettore visualizzerà denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo e l'elenco dei candidati.



- 1. Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione dell'Università, per il Senato Accademico, per il Nucleo di Valutazione e per il Comitato per lo Sport Universitario deve essere sottoscritta da almeno 100 elettori.
- 2. Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione, per il Senato Accademico, limitatamente ai primi tre collegi (collegio Studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1 e Scuole di Specializzazione), per il Nucleo di Valutazione e per il Comitato per lo Sport Universitario deve essere sottoscritta da almeno 40 elettori.
- 2 bis. Ciascuna lista dei candidati per il Senato Accademico, limitatamente al collegio "Studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca", deve essere sottoscritta da almeno 10 elettori.
- 2. Ciascuna lista dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 10 elettori per i Consigli di dipartimento e di Facoltà, ove esistenti, e da almeno 5 elettori per i Consigli di Corso di Studio.
- 3. Ciascuna lista dei candidati per i Consigli di Dipartimento e di Scuole, ove istituite, deve essere sottoscritta da almeno 10 elettori.

4. Ciascuna lista dei candidati per i Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale, deve essere sottoscritta da almeno 5

- 3. Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio degli Studenti deve essere sottoscritta da almeno 60 elettori per ogni raggruppamento.
- 5. Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio degli Studenti deve essere sottoscritta da almeno 25 elettori per ogni collegio.
- 4. Qualora una lista si presenti per gli organi di cui ai punti 1, 2, 3 la sottoscrizione di 100 elettori vale per tutti gli organi nei suddetti punti ricompresi.
- 6. Qualora una lista presenti per i collegi degli organi di cui ai commi 2, 2 bis, 3, 4 e 5, la sottoscrizione di un numero non inferiore a 100 elettori, almeno per uno dei collegi

elettori.

- 5. Ogni sottoscrittore deve indicare chiaramente il cognome e nome, la data di nascita, il corso di studio, il dottorato di ricerca, il relativo anno di frequenza, il numero di matricola universitaria e gli estremi del documento di identità.
- 6. Nessuno studente può appoggiare con la propria firma più di una lista per lo stesso organo.
- 7. I candidati non possono firmare in appoggio alla lista per gli organi ai quali essi stessi sono candidati.
- 8. Candidature e sottoscrizioni irregolari sono nulle. Se a causa della nullità di una o più sottoscrizioni il numero complessivo di queste risulta inferiore al minimo richiesto, tutta la lista risulta annullata.
- 9. Le firme a sostegno delle liste dei candidati sono raccolte avvalendosi dell'autocertificazione di cui alla normativa vigente. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, corso di studio di appartenenza e numero di matricola.

- sopraddetti, vale anche per tutti gli altri collegi in cui la lista sia stata presentata, ciò in alternativa ai commi precedenti.
- 7. Il presentatore non deve sottoscrivere le liste presentate: la firma del presentatore, infatti è automaticamente conteggiata dal sistema informatico alla chiusura delle sottoscrizioni nei soli collegi per i quali possiede l'elettorato attivo.
- 8. A partire dalla fase di sottoscrizione, in qualsiasi momento, il presentatore potrà visualizzare on line il numero di sottoscrittori.

- 9. Nessuno studente può appoggiare con la propria sottoscrizione più di una lista per lo stesso organo o organismo.
- 10. Il candidato non può sottoscrivere la lista per il collegio per il quale lui stesso è candidato.
- 11. Dopo la chiusura delle sottoscrizioni, la Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle stesse, ovvero il possesso da parte dei sottoscrittori dei requisiti previsti per l'elettorato attivo. Le sottoscrizioni effettuate da elettori non più in possesso dei requisiti al momento del controllo sono considerate nulle. Se, per un dato collegio, il numero complessivo di sottoscrizioni risulta inferiore al minimo richiesto, la lista risulta esclusa per quel collegio.



#### Art. 9 - Pubblicazione delle liste

- 1. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale, di cui all'art. 11 del presente regolamento, sono rese pubbliche dal Rettore almeno dieci giorni prima della data delle elezioni mediante manifesti, nei quali esse appaiono elencate, con la relativa denominazione ed eventuale sigla o simbolo, secondo l'ordine di presentazione. Nei manifesti sono anche indicati i seggi presso cui gli elettori devono votare e la loro ubicazione. I manifesti sono affissi nelle strutture universitarie.
- 2. Avverso la composizione o esclusione dalle liste può essere proposto ricorso scritto da parte degli interessati alla Commissione Elettorale Centrale, entro due giorni dall'affissione dei manifesti. La Commissione si pronuncia senza dilazioni.

#### Art. 10 - Propaganda elettorale

- 1. All'interno dell'Università è autorizzata la propaganda elettorale, che deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
- 2. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale devono essere conformi alla legge e comunque tali da non turbare l'andamento delle attività didattiche, scientifiche e amministrative e da non ledere la libertà individuale.
- 3. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, sono messi a disposizione delle liste uguali spazi per

#### Art. 9 - Pubblicazione delle liste

- 1. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale, di cui all'art. 11 del presente regolamento, sono rese pubbliche dal Rettore almeno dieci giorni prima della data delle elezioni mediante manifesti, con la denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo nonché con numerazione progressiva come definita all'art. 7 comma 15. Nei manifesti sono anche indicati i seggi presso cui gli elettori possono votare e la loro ubicazione. I manifesti sono pubblicati on line e affissi nelle strutture universitarie.
- 2. Avverso la composizione o esclusione dalle liste può essere proposto ricorso scritto da parte degli interessati, alla Commissione Elettorale Centrale, entro due giorni dall'affissione dei manifesti. La Commissione si pronuncia senza dilazioni.

#### Art. 10 - Propaganda elettorale

- 1. All'interno dell'Università è autorizzata la propaganda elettorale, che deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
- 2. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale devono essere conformi alla legge e, comunque, tali da non turbare l'andamento delle attività didattiche, scientifiche e amministrative e da non ledere la libertà individuale.
- 3. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, sono messi a disposizione delle liste uguali spazi per

l'affissione all'interno dell'Università. L'affissione è proibita al di fuori di tali spazi.

- 4. Alla data d'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Direttori di Dipartimento ad indicare spazi e tempi per la propaganda elettorale. I soggetti sopraindicati, entro cinque giorni dall'invito del Rettore, provvedono a mettere a disposizione spazi idonei, in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.
- 5. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale Centrale, con proprio verbale, ha accettato le liste elettorali.
- 6. Ogni forma di propaganda, compreso il volantinaggio e l'affissione dei manifesti, deve cessare 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.
- 7. Ulteriori norme per disciplinare l'attività di propaganda potranno essere stabilite dai presentatori ufficiali di lista, riuniti in apposito Comitato.
- 8. Chiunque, con qualsiasi mezzo, turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale, violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, sarà perseguito disciplinarmente secondo le disposizioni dell'art. 16 R.D.L 20 giugno 1935, n. 1071, salvo il rapporto all'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato.

Art. 11 - Commissione Elettorale Centrale

1. Con proprio decreto il Rettore costituisce 1. Con proprio decreto il Rettore costituisce

all'interno l'affissione dell'Università. L'affissione è proibita al di fuori di tali spazi.

- 4. Alla data d'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Direttori di Dipartimento ad indicare spazi idonei e tempi per la propaganda elettorale. soggetti sopraindicati, entro cinque giorni dall'invito del Rettore, provvedono a comunicarli al Rettore e a metterli a disposizione, in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.
- 5. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale Centrale, dopo avere effettuato la verifica delle sottoscrizioni, con proprio verbale, ha accettato le liste elettorali.
- 6. Ogni forma di propaganda, compreso il volantinaggio e l'affissione dei manifesti, deve cessare 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.
- 7. Ulteriori norme per disciplinare l'attività di propaganda potranno essere stabilite dai presentatori ufficiali di lista, riuniti in apposito Comitato.
- 8. Chiunque, con gualsiasi mezzo, turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale, violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, sarà perseguito disciplinarmente secondo le disposizioni dell'art. 16 R.D.L 20 giugno 1935, n. 1071, salvo il rapporto all'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato.

Art. 11 - Commissione Elettorale Centrale



- la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore, o un suo delegato, dal Dirigente dell'Area Didattica e da un Segretario, appartenente al personale tecnico amministrativo dell'Università.
- 2. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti dei seggi.
- 3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sugli errori od omissioni rilevati negli elenchi degli aventi diritto al voto.
- 4. La Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle liste e le inoltra al Rettore per la pubblicazione. Qualora, dopo la pubblicazione, vengano proposti ricorsi scritti contro la loro composizione o contro l'esclusione da parte degli interessati, la Commissione si pronuncia nei tre giorni successivi.
- 5. La Commissione Elettorale Centrale provvede ad assegnare, su indicazione di ciascun presentatore ufficiale di lista, un rappresentante per ogni lista presso i vari seggi, dandone comunicazione al rispettivo Presidente.
- 6. La Commissione Elettorale Centrale decide senza dilazioni sugli eventuali reclami avanzati dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai rappresentanti di lista durante lo svolgimento delle elezioni.
- 7. La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati dai Presidenti dei seggi al

- la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore, o un suo Delegato, dal Dirigente dell'Area Didattica e da un Segretario, appartenente al personale tecnico amministrativo dell'Università.
- 2. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti dei seggi.
- 3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sugli errori od omissioni rilevati negli elenchi degli aventi diritto al voto.
- 4. La Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle liste e le inoltra al Rettore per la pubblicazione. Qualora, dopo la pubblicazione, vengano proposti ricorsi scritti contro la loro composizione o contro l'esclusione da parte degli interessati, la Commissione si pronuncia nei tre giorni successivi.
- 5. La Commissione Elettorale Centrale provvede ad assegnare, su indicazione di ciascun presentatore ufficiale di lista, un rappresentante per ogni lista presso i vari seggi, dandone comunicazione al rispettivo Presidente.
- 6. La Commissione Elettorale Centrale decide senza dilazioni sugli eventuali reclami avanzati dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai rappresentanti di lista durante lo svolgimento delle elezioni.
- 7. La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio e elabora la graduatoria ai sensi

termine delle operazioni di scrutinio. Decide in merito ai voti contestati, che risultino dai verbali. Controlla la regolarità e la validità dei risultati e li elabora ai sensi dell'art. 19.

- 8. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi presentati contro i risultati delle elezioni proclamati dal Rettore, entro cinque giorni dalla presentazione.
- 9. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 12 - Seggi elettorali

- 1. Al fine dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia delle operazioni elettorali, fra il decimo e quinto giorno precedente le elezioni, con decreto del Rettore sono costituiti i seggi elettorali, composti ciascuno da un Presidente e due scrutatori dipendenti universitari di cui uno con funzioni di segretario, designati dal Rettore.
- 2. Con lo stesso decreto il Rettore nomina inoltre un membro supplente per ogni singolo seggio, in caso di improvviso impedimento dei componenti effettivi.
- 3. L'Ufficio di Presidente, Scrutatore e Segretario è obbligatorio.
- 4. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti; il segretario è considerato componente del seggio a tutti gli effetti.
- 5. Nel seggio possono essere presenti i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati, da parte del presentatore della relativa lista, cinque

dell'art. 19. Decide inoltre in merito alle contestazioni che risultino dai verbali.

- 8. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi presentati contro i risultati delle elezioni proclamati dal Rettore, entro cinque giorni dalla presentazione.
- 9. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

#### Art. 12 - Seggi elettorali

- 1. Al fine dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia delle operazioni elettorali, fra il decimo e quinto giorno precedente le elezioni, con decreto del Rettore sono costituiti i seggi elettorali, composti ciascuno da un Presidente e due componenti, dipendenti universitari, di cui uno con funzioni di segretario, designati dal Rettore.
- 2. Con lo stesso decreto il Rettore nomina inoltre un membro supplente per ogni singolo seggio, in caso di improvviso impedimento dei componenti effettivi.
- 3. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.
- 4. Nel seggio possono essere presenti i rappresentanti di lista, di cui al comma 5 dell'art. 11. I rappresentanti di lista devono



giorni prima dell'inizio delle votazioni, alla Commissione Elettorale Centrale, che a sua volta ne dà comunicazione ai Presidenti di seggio. I rappresentanti di lista devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista, non più di uno per seggio. I candidati non possono essere designati rappresentanti di lista ai seggi.

essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista, non più di uno per seggio. I candidati non possono essere designati rappresentanti di lista ai seggi.

- 6. La vigilanza negli spazi universitari è curata dall'Ateneo, sia durante lo svolgimento delle votazioni, sia durante la loro sospensione notturna, sia durante lo scrutinio.
- 5. La vigilanza negli spazi universitari è curata dall'Ateneo, sia durante lo svolgimento delle votazioni, sia durante la loro sospensione notturna e fino alla conclusione delle operazioni.
- 7. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno, con scrutinio immediato. Al momento della chiusura dei seggi, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto al voto.
- 6. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno. Al momento della chiusura dei seggi, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto al voto.

Art. 13 - Operazioni pre-elettorali

### Art. 13 - Operazioni pre-elettorali

- 1. I componenti del seggio, prima dell'inizio delle elezioni, si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto.
- 1. I componenti del seggio, prima dell'inizio delle elezioni, si riuniscono per verificare la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto.
- 2. Il Presidente controlla l'agibilità del locale ove avvengono le elezioni nonché la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
- 2. Il Presidente controlla l'idoneità del locale ove avvengono le elezioni nonché la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
- 3. I componenti del seggio provvedono ad autenticare le schede elettorali mediante apposizione del timbro del seggio e della sigla di uno di essi.

- 4. A cura dei Presidenti dei seggi sono esposti nei locali ove avvengono le elezioni, il manifesto delle candidature, copia del Regolamento e del decreto rettorale di indizione delle votazioni.
- Art. 14 Modalità delle operazioni di voto
- 1. Le operazioni di voto sono pubbliche.
- 2. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
- 2.1. l'accertamento dell'identità dell'elettore, che può esibire il libretto universitario o altro documento di riconoscimento valido (carta di identità, patente di guida, passaporto);
- 2.2. l'accertamento dell'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto;
- 2.3. la consegna all'elettore delle schede elettorali, precedentemente predisposte, ciascuna di colore diverso per l'elezione delle singole rappresentanze, e della matita copiativa;
- 2.4. la riconsegna da parte dell'elettore, dopo l'espressione del voto, della matita e delle schede elettorali, opportunamente chiuse ad opera dell'elettore, che il Presidente o un componente del seggio introdurranno ciascuna nell'urna corrispondente.
- 2.5. l'annotazione dell'avvenuta votazione con la firma di uno degli scrutatori sull'apposita colonna della lista dei votanti.

3. A cura dei Presidenti dei seggi sono esposti nei locali ove avvengono le elezioni, il manifesto delle candidature, copia del Regolamento e del decreto rettorale di indizione delle votazioni.

#### Art. 14 - Modalità delle operazioni di voto

- 1. Le operazioni di voto si svolgono in modalità elettronica utilizzando dispositivi informatici sicuri, connessi tra loro su una rete privata e cifrata. La procedura di voto elettronico dettagliata è predisposta dai competenti uffici e allegata al decreto di indizione delle elezioni.
- 2. Le operazioni di voto sono pubbliche.
- 3. Prima di ammettere l'elettore al voto, la Commissione di seggio deve accertare l'identità dell'elettore mediante la Student Card o altro documento di riconoscimento valido (carta di identità, patente di guida, passaporto, libretto universitario).
- 4. Una volta verificata l'identità, la Commissione fornirà all'elettore le credenziali informatiche per svolgere le operazioni di voto in modalità on line. Le credenziali identificano univocamente l'elettore e possono essere utilizzate una volta sola.
- 5. L'elettore è tenuto a firmare apposito documento di attestazione di presenza fornito dalla Commissione di seggio.



#### Art. 15 - Espressione del voto

- 1. L'espressione del voto è personale e segreta.
- 2. Gli elettori portatori di handicap possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un o di un altro elettore l dell'Università liberamente scelto. L'impedimento, qualora risulti non evidente, deve essere certificato dall'Ufficiale sanitario. I dati identificativi dell'accompagnatore sono trascritti sul verbale dal Presidente di seggio. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.
- 3. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità, verbalizzando tutti gli accadimenti di eventuale interesse della Commissione Elettorale Centrale.
- 4. Le schede riportano elencate le denominazioni ed eventuali sigle o simboli delle liste, secondo l'ordine assegnato all'atto del deposito e, a fianco di ciascuna lista, la riga per il candidato che si vuole eleggere.
- 5. Il voto deve essere espresso in modo non equivoco e utilizzando la matita ricevuta da uno dei componenti del seggio.
- 6. Il voto di lista deve essere espresso apponendo un segno nell'apposito spazio predisposto.

#### Art. 15 - Espressione del voto

- 1. L'espressione del voto è personale e segreta.
- 2. Gli elettori portatori di handicap possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare 0 di un altro elettore dell'Università liberamente L'impedimento, qualora non risulti evidente, essere certificato dall'Ufficiale sanitario. dati identificativi dell'accompagnatore sono trascritti sul verbale da un membro del seggio. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.
- 3. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità, verbalizzando tutti gli accadimenti di eventuale interesse della Commissione Elettorale Centrale.
- 4. Le schede di voto sono visualizzate per i soli collegi per cui l'elettore può esercitare il diritto al voto.
- 5. Le liste elettorali sono visualizzate secondo l'ordine di estrazione (art. 7 comma 15) e i candidati sono visualizzati in base all'ordine individuato dai presentatori di lista, in fase di presentazione di candidature.

- 7. L'elettore può esprimere un voto di preferenza. In tal caso deve indicare il cognome e, in caso di omonimia, il nome del candidato nella lista di appartenenza, sulla riga già predisposta nella scheda.
- 8. L'elettore che si avveda di avere erroneamente espresso il proprio voto su una o più schede, può richiedere nuovamente una o più schede, riconsegnando la o le schede errate. Il Presidente di seggio annulla le schede errate riconsegnate, le richiude in un'apposita busta e ne prende nota sul verbale.

#### Art. 16 - Nullità delle schede e dei voti

- 1. Sono nulle le schede diverse da quelle fornite dal seggio, o mancanti del timbro e delle firme prescritte, ovvero recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere.
- 2. Il voto è nullo:
- 2.1.se espresso a favore di più liste;
- 2.2.se espresso senza contrassegnare la lista, ma soltanto con una preferenza per un candidato non presente nella lista o presente in altra lista.
- 3. La preferenza è nulla, ma è valido il voto di lista:
- 3.1. se sia stata contrassegnata una lista e sia stata indicata una preferenza non riferita a candidati della lista;
- 3.2. se sia stata contrassegnata una lista e

### Art. 16 - Nullità delle schede e dei voti

1. Il sistema informatico non consente di esprimere voti nulli; per ogni collegio per cui ha diritto al voto, l'elettore può esprimere solo voti validi, scegliere l'opzione di scheda bianca oppure rinunciare al voto.



siano stati indicati nominativi che eccedano il numero massimo stabilito.

- 4. Il voto di lista è comunque valido in tutti i casi in cui è nullo il voto di preferenza, ma è possibile individuare il voto di lista purché contrassegnata la denominazione ed eventuale sigla o simbolo.
- 5. Il voto è valido sia come voto di lista sia come voto di preferenza, nel caso in cui l'elettore non abbia contrassegnato la denominazione della lista, ma abbia indicato la preferenza del candidato compreso nella lista e sulla riga in corrispondenza della stessa.

Art. 17 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio presso i seggi avvengono non appena terminate le operazioni di voto.

- 2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
- 3. Sono scrutinate, nell'ordine, le schede per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo

#### Art. 17 - Operazioni di scrutinio

- 1. Al termine delle operazioni di voto, ogni Commissione di seggio verifica la corrispondenza tra il numero di attestazioni di presenza e il numero di votanti del seggio. Le Commissioni concludono la redazione del verbale di seggio, che deve essere firmato su ciascun foglio da ogni membro del seggio elettorale.
- I verbali siglati e sigillati in busta devono essere consegnati alla Commissione Elettorale Centrale per la successiva elaborazione.
- La Commissione Elettorale Centrale avvia le operazioni di scrutinio che utilizzano un sistema informativo dedicato su rete privata e cifrata.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

2. Sono scrutinate, nell'ordine, le schede per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo Sport Universitario, nel

Sport Universitario, nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle strutture di raccordo denominate Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio.

- Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole e nei Consigli di Corso.
- 4. Ciascun componente il seggio e ciascun rappresentante di lista può contestare una scheda o un voto, facendo opporre il suo rilievo nel registro verbale. Il Presidente del seggio ne decide provvisoriamente l'attribuzione.
- 5. Di tutte le operazioni viene redatto verbale, in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, sono indicate le eventuali contestazioni insieme con le decisioni prese in merito dal Presidente del seggio e sono riportati i risultati dei singoli scrutini. I verbali devono essere firmati in ciascun foglio al termine di ogni seduta da tutti i componenti del seggio elettorale.
- 6. Al termine delle operazioni di scrutinio i verbali siglati e sigillati in busta devono essere consegnati alla Commissione Elettorale Centrale per la successiva elaborazione.
- 7. Analogamente, al termine delle operazioni di scrutinio devono essere consegnati i plichi contenenti le schede votate, le schede rimaste, le schede nulle, le schede annullate, le schede bianche, le schede provvisoriamente attribuite.

Art. 18 - Validità delle elezioni

1. Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti. Il numero dei rappresentanti degli studenti, stabilito dal presente Regolamento per i

### Art. 18 - Validità delle elezioni

1. Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti. Il numero dei rappresentanti degli studenti, stabilito dal presente Regolamento per i vari



vari organi, non è vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni.

Art. 19 Attribuzione delle rappresentanze

- 1. La Commissione Elettorale Centrale controlla la regolarità e la validità dei risultati degli scrutini, indicati nei verbali dei singoli seggi, decide sui reclami presentati e provvede a sommare o detrarre i voti contestati. La Commissione Elettorale provvede alla collazione dei dati di tutti i costituiti е attribuisce le rappresentanze per ciascuna elezione secondo la seguente procedura:
- 1.1. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- 1.2. per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali, costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- 1.3. la cifra elettorale di ogni lista candidata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione è divisa successivamente per uno, tre, cinque, e così via, sino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere. (metodo Sainte-Lague);
- 1.4. la cifra elettorale di ogni lista candidata organi rimanenti è agli suddivisa rispettivamente per uno, due, tre, quattro e così via, sino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere(metodo D'Hondt)

organi e organismi, non è vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni.

Art. 19 - Attribuzione delle rappresentanze

1. La Commissione Elettorale Centrale recepisce i risultati dello scrutinio e i verbali delle commissioni di seggio. La Commissione Elettorale attribuisce le rappresentanze per ciascuna elezione secondo la seguente procedura:

- 1.1. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- 1.2. per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali, costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista:
- 1.3. la cifra elettorale di ogni lista candidata al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e agli altri organi e organismi è suddivisa rispettivamente per uno, due, tre, quattro e così via, sino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere (metodo D'Hondt);
- 1.4. tutti i quozienti sono graduati in ordine decrescente, quindi tra essi vengono scelti quelli più alti, in numero uguale al numero dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggior cifra elettorale;
- 1.5. tutti i quozienti sono graduati in ordine | 1.5. le rappresentanze sono assegnate alle

decrescente, quindi tra essi vengono scelti quelli più alti, in numero uguale al numero dei rappresentanti da eleggere. A parità corrisponde la maggior cifra elettorale;

assoluta di quozienti è scelto quello cui

- 1.6. le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nel comma precedente;
- 1.7. la individuazione nominativa degli eletti, lista dopo lista, risulta dal computo decrescente delle preferenze ottenute. A parità di numero di preferenze, viene seguito l'ordine di presentazione dei candidati nella lista. Lo stesso criterio viene seguito qualora non siano state espresse preferenze;
- 1.8. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i propri candidati, i seggi in esubero sono attribuiti secondo l'ordine di graduatoria di quoziente;
- 1.9. Le frazioni di punto inferiori o pari a cinque vengono arrotondate al numero inferiore, le frazioni superiori a cinque vengono arrotondate al numero superiore.
- Art. 20 Pubblicazione dei risultati e ricorsi
- 1. La Commissione Elettorale Centrale trasmette i risultati al Rettore.
- 2. Il Rettore rende pubblici i risultati mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.

liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nel comma precedente;

- 1.6. l'individuazione nominativa degli eletti, lista dopo lista, risulta dal computo decrescente delle preferenze ottenute. A parità di numero di preferenze, viene seguito l'ordine di presentazione dei candidati nella lista. Lo stesso criterio viene seguito qualora non siano state espresse preferenze;
- 1.7. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i propri candidati, i seggi in esubero sono attribuiti alle restanti liste secondo l'ordine di graduatoria quoziente;
- 1.8. Le frazioni di punto inferiori a cinque vengono arrotondate al numero inferiore, le frazioni superiori o pari a cinque vengono arrotondate al numero superiore.

#### Art. 20 - Pubblicazione dei risultati e ricorsi

- 1. La Commissione Elettorale Centrale trasmette i risultati al Rettore.
- 2. Il Rettore rende pubblici i risultati mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.



3. Contro i risultati può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla pubblicazione, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide entro i successivi cinque giorni lavorativi, sentito il primo firmatario del ricorso e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali.

Contro la decisione della Commissione Elettorale Centrale può essere proposto appello al Senato Accademico, che decide in via definitiva. Alle suddette decisioni è data pubblicità.

Art. 21 - Nomina, durata in carica, decadenza

- 1. Il Rettore, con proprio decreto, nomina gli eletti a partire dalla scadenza dei termini prescritti dal precedente articolo per la presentazione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi e comunque prima dell'inizio del mandato elettorale. Al momento della nomina viene controllata la regolarità dell'iscrizione degli eletti all'anno accademico in corso.
- 2. Non è consentita contemporaneamente la nomina nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione. Lo studente risultato eletto in più di uno di tali organi deve, a pena di decadenza, esercitare l'opzione, notificandola al Rettore entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati.
- 3. Lo studente, risultato eletto in uno degli organi di cui al comma precedente ed in uno degli altri organi universitari o in più di uno degli altri organi universitari, può esercitare l'opzione notificandola al Rettore

3. Contro i risultati può essere proposto ricorso. entro cinque giorni dalla pubblicazione, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide entro i successivi cinque giorni lavorativi, sentito il primo firmatario del ricorso e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali. Contro la decisione della Commissione Elettorale Centrale può essere proposto appello al Senato Accademico, che decide in via definitiva. Alle suddette decisioni è data pubblicità.

Art. 21 - Nomina, durata in carica, decadenza

- 1. Il Rettore, con proprio decreto, nomina gli eletti a partire dalla scadenza dei termini prescritti dal precedente articolo per la presentazione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi e comunque prima dell'inizio del mandato elettorale. Al momento della nomina viene controllata la regolarità dell'iscrizione degli eletti all'anno accademico in corso e ogni altro requisito di eleggibilità.
- 2. Non è consentita contemporaneamente la nomina nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione. Lo studente risultato eletto in più di uno di tali organi deve, a pena di decadenza, esercitare l'opzione, notificandola al Rettore entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati.
- 3. Eventuali rinunce alla nomina a seguito dei risultati elettorali, devono essere inoltrate al Rettore da parte dell'interessato entro i termini stabiliti dall'ufficio competente, al fine di consentire entro i termini regolamentari, le nomine nei diversi

tempestivamente e comunque nei termini indicati dall'ufficio competente;

- 4. In caso di rinuncia di uno dei candidati nominati o di sua decadenza dalla qualità di studente regolarmente iscritto dell'Università di Parma, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista, fino all'esaurimento della lista stessa. In caso di esaurimento anche della lista, subentrerà il primo dei non eletti delle restanti liste secondo l'ordine di graduatoria di quoziente, come da verbale della Commissione Elettorale Centrale.
- 5. Nel caso in cui non vengano presentate candidature per un organo, o le candidature siano in numero inferiore ai seggi disponibili, o sia esaurita la lista dei candidati votati, la rappresentanza studentesca nell'organo collegiale permane assente o ridotta sino alle elezioni successive, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione dell'organo o il suo funzionamento.

organi e organismi.

- 4. In caso di rinuncia di uno dei candidati nominati o di sua decadenza dalla qualità di studente regolarmente iscritto dell'Università di Parma, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista, fino all'esaurimento della lista stessa. In caso di esaurimento anche della lista, subentrerà il primo dei non eletti delle restanti liste secondo l'ordine di graduatoria di quoziente, come da verbale della Commissione Elettorale Centrale.
- 5. Nel caso in cui non vengano presentate un collegio, candidature per candidature siano in numero inferiore ai seggi disponibili, o sia esaurita la lista dei candidati votati, la rappresentanza studentesca in quel collegio permane ridotta sino alle elezioni assente o successive, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione dell'organo e organismo o il suo funzionamento.

Al fine di favorire la massima partecipazione degli studenti alla vita universitaria, nelle more delle elezioni per la nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti, i Dipartimenti e i Consigli di corso di laurea e di laurea rappresentanze magistrale, privi di studentesche. possono consentire agli Gruppi studenti in seno ai Autovalutazione, di fare parte dei Consigli di Dipartimento, dei Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale e delle Commissioni Paritetiche Docenti – Studenti. l'esercizio dei relativi diritti.

6. Il mandato degli eletti dura due anni e comunque cessa con la nomina degli eletti nella tornata successiva. Gli eletti assumono

6. Il mandato degli eletti dura due anni e



comunque cessa con la nomina degli eletti nella tornata successiva. Gli eletti assumono le loro funzioni immediatamente dopo la nomina.

- 7. Lo studente eletto decade qualora perda la qualità di iscritto all'Università degli studi di Parma. Lo studente eletto nel Consiglio di Dipartimento decade in caso di passaggio ad altro corso di studio non afferente al Dipartimento stesso. Lo studente eletto nel Consiglio di Corso di Studio decade in caso di passaggio ad altro Corso di Studio.
- 8. I rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea durante il biennio del mandato, non decadono dalla carica qualora si preiscrivano o iscrivano ad un corso di laurea magistrale entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea.
- 9. Limitatamente ai Consigli di Dipartimento tale possibilità è subordinata all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale afferente allo stesso Dipartimento; limitatamente ai Consigli di Corso di Studio tale possibilità è subordinata all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale afferente allo stesso Consiglio di Corso di Studio Unificato.
- 10. In caso di unificazioni o scissioni dei Consigli di Corsi di Studio, successive alla tornata elettorale, i rappresentanti degli studenti verranno assegnati secondo le disposizioni dei Consigli di Corso di Studio coinvolti.
- 11. Alle sedute dei rispettivi Organi

- le loro funzioni dal momento indicato nel decreto di nomina.
- 7. Lo studente eletto decade qualora perda la qualità di iscritto all'Università di Parma. Lo studente eletto nel Consiglio di Dipartimento decade anche in caso di passaggio ad altro corso di laurea e di laurea magistrale non afferente al Dipartimento stesso. Lo studente eletto nel Consiglio di Corso di laurea e di laurea magistrale decade anche in caso di passaggio ad altro Corso di laurea e di laurea magistrale.
- 8. I rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea durante il biennio del mandato, non decadono dalla carica qualora si preiscrivano o iscrivano ad un corso di laurea magistrale.

Limitatamente ai Consigli di Dipartimento tale possibilità è subordinata all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale afferente allo stesso Dipartimento; limitatamente ai Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale tale possibilità è subordinata all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale afferente allo stesso Consiglio di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale Unificato.

Alle sedute che si tengono durante il periodo intercorrente tra il conseguimento della laurea e l'iscrizione alla laurea magistrale, tali rappresentanti degli studenti vengono convocati qualora abbiano preventivamente comunicato al rispettivo Direttore del Dipartimento o al Presidente di Corso di laurea e di laurea magistrale l'intenzione di iscriversi. Fino alla data in cui viene perfezionata l'iscrizione, i suddetti rappresentanti partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

In caso di unificazioni o scissioni dei Consigli

collegiali di appartenenza che si tengono durante il periodo intercorrente tra il conseguimento della laurea e l'iscrizione alla laurea magistrale, tali rappresentanti degli studenti vengono convocati qualora abbiano preventivamente comunicato al Rettore o al Presidente di Corso di Studio l'intenzione di iscriversi. Fino alla data in cui viene perfezionata l'iscrizione, i suddetti rappresentanti partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

di Corsi di laurea e di laurea magistrale, elettorale, successive alla tornata rappresentanti degli studenti verranno assegnati secondo le disposizioni del Consiglio di Dipartimento in sede di deliberazione di unificazione o scissione dei Consigli di Corso.

#### Art. 22 - Tempi delle elezioni

- 1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio, di Dipartimento e delle Strutture di raccordo denominate Facoltà. possono essere indette anche separatamente dalle elezioni dei rappresentanti negli altri organi, qualora se ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, previo parere favorevole del Consiglio degli Studenti.
- delle Analogamente, le elezioni rappresentanze degli studenti nei Consigli di Corso di Studio possono essere indette anche in date diverse, sentiti i Dipartimenti cui i Corsi afferiscono, previo parere del Consiglio degli Studenti.

Art. 23 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.

#### Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

- Per tutto quanto non espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti interni d'Ateneo.
- presente Regolamento, successivamente all'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



unanime,

#### delibera

- di approvare il nuovo testo del Regolamento per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle strutture di raccordo, denominate Scuole e nei Consigli di corso di studio, allegato alla presente delibera della quale fa parte integrante;
- 2) che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito informatico dell'Ateneo;
- 3) di dare mandato al Rettore e agli uffici competenti per ogni successivo adempimento relativo.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL SENATO ACCADEMICO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO, NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO, NEI CONSIGLI DELLE STRUTTURE DI RACCORDO, DENOMINATE SCUOLE E NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO

#### Art. 1 - Indizione delle elezioni

- 1. Il presente regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nei seguenti organi e organismi dell'Università di Parma:
- a) Senato Accademico;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Nucleo di Valutazione;
- d) Comitato per lo Sport Universitario:
- e) Consiglio degli Studenti;
- f) Consigli di Dipartimento;
- g) Consigli delle strutture di raccordo, d'ora in avanti denominate Scuole, ove istituite;
- h) Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, d'ora in avanti denominati Consigli di Corso.
- 2. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi e organismi sopra elencati sono indette ogni due anni con decreto del Rettore almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, nel mese di maggio e, quando possibile, nelle date fissate per le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.
- 3. Il decreto rettorale indica le rappresentanze da eleggere e il relativo numero degli eligendi, il calendario delle votazioni, i requisiti per l'esercizio del diritto di

voto, le modalità per la consultazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, le modalità e le scadenze per la presentazione delle liste, delle candidature e della raccolta delle sottoscrizioni, nonché ogni ulteriore indicazione utile inerente la procedura elettorale. Tali operazioni elettorali si svolgono telematicamente secondo la procedura dettagliata in specifico allegato al decreto di indizione delle elezioni.

4. Dell'indizione delle elezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità, mediante opportuni avvisi sul sito web istituzionale.

#### Art. 2 - Elettorato attivo

- 1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo Sport Universitario, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale ex DM 270/2004, ai corsi di laurea e di laurea specialistica ex DM 509/99, ai corsi di laurea e ai corsi di diploma universitario del vecchio ordinamento, di seguito denominati corsi.
- 1 bis. L'elettorato attivo spetta altresì, per suddetti organi e organismi, agli iscritti ai Dottorati di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione.
- 2. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento, l'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1, agli iscritti ai Dottorati di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione, incardinati nei rispettivi Dipartimenti di afferenza.
- 3. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti, l'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio e alle Scuole di Specializzazione.
- 4. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli delle Scuole, ove fossero istituite, si rinvia ad apposita disciplina.
- 5. Per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Corso, l'elettorato attivo spetta agli iscritti ai relativi corsi di cui all'art. 2 comma 1.
- 6. L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, sia in corso che fuori corso, all'anno accademico di svolgimento delle elezioni, quindici giorni prima rispetto alla data prevista per le votazioni.
- 7. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dal competente ufficio, divisi per ciascun corso, Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione, in ordine alfabetico, e sono disponibili sul sito web istituzionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni, in modo che possano essere consultati dagli aventi diritto. Eventuali errori od omissioni possono essere segnalati



all'ufficio competente da parte di qualunque membro del corpo elettorale e sottoposti alla valutazione della Commissione Elettorale Centrale, sulla base di quanto indicato all'art. 11 del presente regolamento.

## Art. 3 - Elettorato passivo

- 1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo Sport Universitario, l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale e agli iscritti ai Dottorati di Ricerca.
- 2. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso e agli iscritti ai Dottorati di Ricerca incardinati nei Dipartimenti di afferenza.
- 3. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio.
- 4. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli delle Scuole, ove fossero istituite, si rinvia ad apposita disciplina.
- 5. Per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale, l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi di laurea e laurea magistrale.
- 6. Sono parte dell'elettorato passivo gli studenti che risultano regolarmente iscritti all'anno accademico in cui sono indette le elezioni. Il requisito verrà verificato a seguito di presentazione delle candidature, pena l'esclusione dalle stesse.

#### Art. 4 – Ineleggibilità

- 1. Non sono eleggibili coloro che siano stati rappresentanti degli studenti nello stesso organo o organismo, nei due mandati precedenti l'elezione. Per il computo del mandato ai fini della non rieleggibilità, il mandato parziale è conteggiato solo se ha superato la metà della durata nominale.
- 2. Non sono eleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici, perché privi dei requisiti previsti da apposite norme di legge o perché condannati con sentenza penale passata in giudicato.
- 3. Sono altresì ineleggibili nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano con l'Università liti pendenti o contratti in corso, fatta eccezione per le collaborazioni con gli studenti ai servizi

dell'Università, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 da autocertificare sotto la propria responsabilità.

- 4. I candidati devono autocertificare il godimento dei diritti politici.
- 5. Le dichiarazioni in autocertificazione sono formulate nel rispetto della normativa vigente.

### Art. 5 - Definizione dei collegi degli organi e organismi

- 1. Per collegio di un organo o organismo si intende un raggruppamento dell'elettorato attivo e passivo (elettori e eligendi) individuati secondo un criterio ben determinato. Un organo o organismo può avere uno o più collegi.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione, il Comitato per lo Sport Universitario, tutti i Consigli di Dipartimento e i Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale prevedono ciascuno un unico collegio.
- 3. Il Senato Accademico è suddiviso in 4 collegi così individuati:
  - Collegio Area Umanistica: 1 rappresentante;

Studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1 e studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, al Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali e al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali;

Collegio Area Scientifica-Tecnologica: 1 rappresentante;

Studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1 e studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, al Dipartimento di Ingegneria e Architettura e al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche;

Collegio Area Medico-Veterinaria: 1 rappresentante;

Studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1 e studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia e al Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie;

Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione fanno parte solo dell'elettorato attivo.

- Collegio Dottorati di Ricerca :1 rappresentante; Studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca.
- 4. Il Consiglio degli Studenti è suddiviso in 3 aree così individuate:



- Collegio Area Umanistica, ovvero studenti iscritti ai corsi (art. 2 comma 1) e alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, al Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali e al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali;
- Collegio Area Scientifica-Tecnologica, ovvero studenti iscritti ai corsi (art. 2 comma 1) e alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, al Dipartimento di Ingegneria e Architettura e al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche;
- Collegio Area Medico-Veterinaria, ovvero studenti iscritti ai corsi (art. 2 comma 1) e alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia e al Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie.

Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione fanno parte solo dell'elettorato attivo.

## Art. 6 - Numero di rappresentanti da eleggere

- 1. I rappresentanti da eleggere sono in numero di:
- 4 nel Senato Accademico ripartiti nei 4 collegi come specificato al comma 2;
- 2 nel Consiglio di Amministrazione;
- 2 nel Nucleo di Valutazione;
- 2 nel Comitato per lo Sport Universitario;
- 15 nel Consiglio degli Studenti ripartiti nei 3 collegi come specificato al comma 3.
- 2. I 4 rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, sono ripartiti tra i 4 collegi come specificato nel seguito:
- Collegio Area Umanistica: 1 rappresentante;
- Collegio Area Scientifica-Tecnologica: 1 rappresentante;
- Collegio Area Medico-Veterinaria: 1 rappresentante.
- Collegio Studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca: 1 rappresentante.
- 3. I 15 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti sono ripartiti nei 3 collegi come specificato nel seguito:
- Collegio Area Umanistica: 6 rappresentanti;
- Collegio Area Scientifica-Tecnologica: 6 rappresentanti;
- Collegio Area Medico-Veterinaria: 3 rappresentanti.
- 4. Nei Consigli di Dipartimento il numero della rappresentanza studentesca da eleggere, è di 80 membri ripartiti tra i vari Dipartimenti con provvedimento del Senato Accademico.

- 5. Nei Consigli delle Scuole, ove fossero istituite, la rappresentanza studentesca da eleggere è pari al 20% del numero complessivo dei componenti dell'organo, approssimata per difetto.
- 6. La rappresentanza degli studenti nei Consigli di Corso di Studio è pari al 20% degli altri componenti del Consiglio, approssimata per difetto.
- 7. Il numero degli studenti da eleggere per ogni Consiglio di Corso e per ogni singola Scuola, ove istituite, viene comunicato dai rispettivi Presidenti, antecedentemente al decreto di indizione delle elezioni.

### Art. 7 - Liste elettorali e candidature

- 1. Ogni lista elettorale è presentata da un elettore firmatario della lista non candidato, che ne è considerato il presentatore ufficiale.
- 2. La presentazione delle liste deve essere effettuata nei termini e con le modalità indicate nel decreto di indizione. Per presentazione di una lista si intendono le seguenti operazioni:
- definizione della lista da parte del presentatore;
- presentazione delle candidature da parte del presentatore;
- accettazione delle candidature da parte dei candidati;
- chiusura della lista da parte del presentatore.
- 3. Ciascuna lista elettorale deve essere contraddistinta da una denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo e per ognuno dei collegi per cui concorre, comprendere un numero di candidati da un minimo di uno ad un massimo che non superi di tre il numero degli eligendi.
- 4. Il presentatore di lista presenta l'elenco dei candidati per ogni collegio di interesse.
- 5. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, eventualmente il soprannome, la matricola e la data di nascita e sono contrassegnati con numeri progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti, nell'ambito dell'elezione di ciascun collegio.
- 6. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti richiesti possono essere candidati all'elezione delle rappresentanze sopra indicate.
- 7. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista elettorale.
- 8. Nell'ambito della stessa lista elettorale è consentita la candidatura per più organi e organismi.



- 9. La presentazione delle candidature per le elezioni delle rappresentanze degli studenti deve avvenire nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dello Statuto di Ateneo.
- 10. I candidati presentati dal presentatore di lista dovranno accettare la propria candidatura entro la scadenza e con le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni.
- 11. Dopo l'accettazione di candidatura da parte dei candidati stessi, il presentatore deve effettuare informaticamente l'operazione di chiusura della lista per ogni collegio e, comunque, entro la scadenza e con le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni.
- 12. A seguito della chiusura delle liste da parte dei Presentatore e prima dell'avvio delle sottoscrizioni, la Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle liste stesse.
- 13. I candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato passivo, al momento del controllo, saranno esclusi dalla competizione elettorale.
- 14. Nel caso in cui la denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo della lista risulti identica a quella di altra lista, o confondibile con altra presentata, o lesiva della dignità personale o sconveniente, la Commissione lo segnala al Presentatore che dà indicazioni per la modifica, nel termine perentorio di due giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.
- 15. Ogni lista è numerata dall'ufficio preposto con un numero progressivo che viene individuato con estrazione a sorte fra le liste validate dalla Commissione. Tale estrazione viene effettuata alla presenza dei presentatori di lista, invitati dall'ufficio competente a mezzo casella di posta elettronica istituzionale.

#### Art. 8 – Sottoscrizione delle liste dei candidati

- 1. Entro i termini previsti nel decreto di indizione, gli studenti possono sottoscrivere le liste candidate per ciascun collegio di cui fanno parte dell'elettorato attivo. Per ogni collegio l'elettore visualizzerà denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo e l'elenco dei candidati.
- 2. Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione, per il Senato Accademico, limitatamente ai primi tre collegi (collegio Studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 comma 1 e Scuole di Specializzazione), per il Nucleo di Valutazione e per il Comitato per lo Sport Universitario deve essere sottoscritta da almeno 40 elettori.

- 2 bis. Ciascuna lista dei candidati per il Senato Accademico, limitatamente al collegio "Studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca", deve essere sottoscritta da almeno 10 elettori.
- 3. Ciascuna lista dei candidati per i Consigli di Dipartimento e di Scuole, ove istituite, deve essere sottoscritta da almeno 10 elettori.
- 4. Ciascuna lista dei candidati per i Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale, deve essere sottoscritta da almeno 5 elettori.
- 5. Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio degli Studenti deve essere sottoscritta da almeno 25 elettori per ogni collegio.
- 6. Qualora una lista presenti per i collegi degli organi di cui ai commi 2, 2 bis, 3, 4 e 5, la sottoscrizione di un numero non inferiore a 100 elettori, almeno per uno dei collegi sopraddetti, vale anche per tutti gli altri collegi in cui la lista sia stata presentata, ciò in alternativa ai commi precedenti.
- 7. Il presentatore non deve sottoscrivere le liste presentate: la firma del presentatore, infatti è automaticamente conteggiata dal sistema informatico alla chiusura delle sottoscrizioni nei soli collegi per i quali possiede l'elettorato attivo.
- 8. A partire dalla fase di sottoscrizione, in qualsiasi momento, il presentatore potrà visualizzare on line il numero di sottoscrittori.
- 9. Nessuno studente può appoggiare con la propria sottoscrizione più di una lista per lo stesso organo o organismo.
- 10. Il candidato non può sottoscrivere la lista per il collegio per il quale lui stesso è candidato.
- 11. Dopo la chiusura delle sottoscrizioni, la Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle stesse, ovvero il possesso da parte dei sottoscrittori dei requisiti previsti per l'elettorato attivo. Le sottoscrizioni effettuate da elettori non più in possesso dei requisiti al momento del controllo sono considerate nulle. Se, per un dato collegio, il numero complessivo di sottoscrizioni risulta inferiore al minimo richiesto, la lista risulta esclusa per quel collegio.

### Art. 9 - Pubblicazione delle liste

1. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale, di cui all'art. 11 del presente regolamento, sono rese pubbliche dal Rettore almeno dieci giorni prima della data delle elezioni mediante manifesti, con la relativa denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo nonché con numerazione progressiva come definita all'art. 7 comma 15.



Nei manifesti sono anche indicati i seggi presso cui gli elettori possono votare e la loro ubicazione. I manifesti sono pubblicati on line e affissi nelle strutture universitarie.

2. Avverso la composizione o esclusione dalle liste può essere proposto ricorso scritto da parte degli interessati, alla Commissione Elettorale Centrale, entro due giorni dall'affissione dei manifesti. La Commissione si pronuncia senza dílazioni.

## Art. 10 - Propaganda elettorale

- 1. All'interno dell'Università è autorizzata la propaganda elettorale, che deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
- 2. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale devono essere conformi alla legge e, comunque, tali da non turbare l'andamento delle attività didattiche, scientifiche e amministrative e da non ledere la libertà individuale.
- 3. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, sono messi a disposizione delle liste uguali spazi per l'affissione all'interno dell'Università. L'affissione è proibita al di fuori di tali spazi.
- 4. Alla data d'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Direttori di Dipartimento ad indicare spazi idonei e tempi per la propaganda elettorale. I soggetti sopraindicati, entro cinque giorni dall'invito del Rettore, provvedono a comunicarli al Rettore e a metterli a disposizione, in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.
- 5. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale Centrale, dopo avere effettuato la verifica delle sottoscrizioni, con proprio verbale, ha accettato le liste elettorali.
- 6. Ogni forma di propaganda, compreso il volantinaggio e l'affissione dei manifesti, deve cessare 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.
- 7. Ulteriori norme per disciplinare l'attività di propaganda potranno essere stabilite dai presentatori ufficiali di lista, riuniti in apposito Comitato.
- 8. Chiunque, con qualsiasi mezzo, turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale, violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, sarà perseguito disciplinarmente secondo le disposizioni dell'art. 16 R.D.L 20 giugno 1935, n. 1071, salvo il rapporto all'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato.

### Art. 11 - Commissione Elettorale Centrale

- 1. Con proprio decreto il Rettore costituisce la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore, o un suo Delegato, dal Dirigente dell'Area Didattica e da un Segretario, appartenente al personale tecnico amministrativo dell'Università.
- 2. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti dei seggi.
- 3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sugli errori od omissioni rilevati negli elenchi degli aventi diritto al voto.
- 4. La Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle liste e le inoltra al Rettore per la pubblicazione. Qualora, dopo la pubblicazione, vengano proposti ricorsi scritti contro la loro composizione o contro l'esclusione da parte degli interessati, la Commissione si pronuncia nei tre giorni successivi.
- 5. La Commissione Elettorale Centrale provvede ad assegnare, su indicazione di ciascun presentatore ufficiale di lista, un rappresentante per ogni lista presso i vari seggi, dandone comunicazione al rispettivo Presidente.
- 6. La Commissione Elettorale Centrale decide senza dilazioni sugli eventuali reclami avanzati dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai rappresentanti di lista durante lo svolgimento delle elezioni.
- 7. La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio e elabora la graduatoria ai sensi dell'art. 19. Decide inoltre in merito alle contestazioni che risultino dai verbali.
- 8. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi presentati contro i risultati delle elezioni proclamati dal Rettore, entro cinque giorni dalla presentazione.
- 9. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

#### Art. 12 - Seggi elettorali

- 1. Al fine dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia delle operazioni elettorali, fra il decimo e quinto giorno precedente le elezioni, con decreto del Rettore sono costituiti i seggi elettorali, composti ciascuno da un Presidente e due componenti, dipendenti universitari, di cui uno con funzioni di segretario, designati dal Rettore.
- 2. Con lo stesso decreto il Rettore nomina inoltre un membro supplente per ogni singolo seggio, in caso di improvviso impedimento dei componenti effettivi.



- 3. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.
- 4. Nel seggio possono essere presenti i rappresentanti di lista, di cui al comma 5 dell'art. 11. I rappresentanti di lista devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista, non più di uno per seggio. I candidati non possono essere designati rappresentanti di lista ai seggi.
- 5. La vigilanza negli spazi universitari è curata dall'Ateneo, sia durante lo svolgimento delle votazioni, sia durante la loro sospensione notturna e fino alla conclusione delle operazioni.
- 6. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno. Al momento della chiusura dei seggi, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto al voto.

## Art. 13 - Operazioni pre-elettorali

- 1. I componenti del seggio, prima dell'inizio delle elezioni, si riuniscono per verificare la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto.
- 2. Il Presidente controlla l'idoneità del locale ove avvengono le elezioni nonché la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
- 3. A cura dei Presidenti dei seggi sono esposti nei locali ove avvengono le elezioni, il manifesto delle candidature, copia del Regolamento e del decreto rettorale di indizione delle votazioni.

#### Art. 14 - Modalità delle operazioni di voto

- 1. Le operazioni di voto si svolgono in modalità elettronica utilizzando dispositivi informatici sicuri, connessi tra loro su una rete privata e cifrata. La procedura di voto elettronico dettagliata è predisposta dai competenti uffici e allegata al decreto di indizione delle elezioni.
- 2. Le operazioni di voto sono pubbliche.
- 3. Prima di ammettere l'elettore al voto, la Commissione di seggio deve accertare l'identità dell'elettore mediante la Student Card o altro documento di riconoscimento valido (carta di identità, patente di guida, passaporto, libretto universitario).
- 4. Una volta verificata l'identità, la Commissione fornirà all'elettore le credenziali informatiche per svolgere le operazioni di voto in modalità on line. Le credenziali identificano univocamente l'elettore e possono essere utilizzate una volta sola.

5. L'elettore è tenuto a firmare apposito documento di attestazione di presenza fornito dalla Commissione di seggio.

## Art. 15 - Espressione del voto

- 1. L'espressione del voto è personale e segreta.
- 2. Gli elettori portatori di handicap possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'Università liberamente scelto. L'impedimento, qualora non risulti evidente, deve essere certificato dall'Ufficiale sanitario. I dati identificativi dell'accompagnatore sono trascritti sul verbale da un membro del seggio. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.
- 3. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità, verbalizzando tutti gli accadimenti di eventuale interesse della Commissione Elettorale Centrale.
- 4. Le schede di voto sono visualizzate per i soli collegi per cui l'elettore può esercitare il diritto al voto.
- 5. Le liste elettorali sono visualizzate secondo l'ordine di estrazione (art. 7 comma 15) e i candidati sono visualizzati in base all'ordine individuato dai presentatori di lista, in fase di presentazione di candidature.

#### Art. 16 - Nullità delle schede e dei voti

1. Il sistema informatico non consente di esprimere voti nulli; per ogni collegio per cui ha diritto al voto, l'elettore può esprimere solo voti validi, scegliere l'opzione di scheda bianca oppure rinunciare al voto.

### Art. 17 - Operazioni di scrutinio

1. Al termine delle operazioni di voto, ogni Commissione di seggio verifica la corrispondenza tra il numero di attestazioni di presenza e il numero di votanti del seggio.

Le Commissioni concludono la redazione del verbale di seggio, che deve essere firmato su ciascun foglio da ogni membro del seggio elettorale.

I verbali siglati e sigillati in busta devono essere consegnati alla Commissione Elettorale Centrale per la successiva elaborazione.

La Commissione Elettorale Centrale avvia le operazioni di scrutinio che utilizzano un sistema informativo dedicato su rete privata e cifrata.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

2. Sono scrutinate, nell'ordine, le schede per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione,



nel Comitato per lo Sport Universitario, nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole e nei Consigli di Corso.

#### Art. 18 - Validità delle elezioni

1. Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti. Il numero dei rappresentanti degli studenti, stabilito dal presente Regolamento per i vari organi e organismi, non è vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni.

## Art. 19 - Attribuzione delle rappresentanze

- 1. La Commissione Elettorale Centrale recepisce i risultati dello scrutinio e i verbali delle commissioni di seggio. La Commissione Elettorale attribuisce le rappresentanze per ciascuna elezione secondo la seguente procedura:
- 1.1. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- 1.2. per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali, costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- 1.3. la cifra elettorale di ogni lista candidata al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e agli altri organi e organismi è suddivisa rispettivamente per uno, due, tre, quattro e così via, sino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere (metodo D'Hondt);
- 1.4. tutti i quozienti sono graduati in ordine decrescente, quindi tra essi vengono scelti quelli più alti, in numero uguale al numero dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggior cifra elettorale;
- 1.5. le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nel comma precedente;
- 1.6. l'individuazione nominativa degli eletti, lista dopo lista, risulta dal computo decrescente delle preferenze ottenute. A parità di numero di preferenze, viene seguito l'ordine di presentazione dei candidati nella lista. Lo stesso criterio viene seguito qualora non siano state espresse preferenze;
- 1.7. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i propri candidati, i seggi in esubero sono attribuiti alle restanti liste secondo l'ordine di graduatoria di quoziente;
- 1.8. Le frazioni di punto inferiori a cinque vengono arrotondate al numero inferiore, le frazioni superiori o pari a cinque vengono arrotondate al numero superiore.

### Art. 20 - Pubblicazione dei risultati e ricorsi

- 1. La Commissione Elettorale Centrale trasmette i risultati al Rettore.
- 2. Il Rettore rende pubblici i risultati mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
- 3. Contro i risultati può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla pubblicazione, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide entro i successivi cinque giorni lavorativi, sentito il primo firmatario del ricorso e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali. Contro la decisione della Commissione Elettorale Centrale può essere proposto appello al Senato Accademico, che decide in via definitiva. Alle suddette decisioni è data pubblicità.

### Art. 21 - Nomina, durata in carica, decadenza

- 1. Il Rettore, con proprio decreto, nomina gli eletti a partire dalla scadenza dei termini prescritti dal precedente articolo per la presentazione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi e comunque prima dell'inizio del mandato elettorale. Al momento della nomina viene controllata la regolarità dell'iscrizione degli eletti all'anno accademico in corso e ogni altro requisito di eleggibilità.
- 2. Non è consentita contemporaneamente la nomina nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione. Lo studente risultato eletto in più di uno di tali organi deve, a pena di decadenza, esercitare l'opzione, notificandola al Rettore entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati.
- 3. Eventuali rinunce alla nomina a seguito dei risultati elettorali, devono essere inoltrate al Rettore da parte dell'interessato entro i termini stabiliti dall'ufficio competente, al fine di consentire entro i termini regolamentari, le nomine nei diversi organi e organismi.
- 4. In caso di rinuncia di uno dei candidati nominati o di sua decadenza dalla qualità di studente regolarmente iscritto dell'Università di Parma, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista, fino all'esaurimento della lista stessa. In caso di esaurimento anche della lista, subentrerà il primo dei non eletti delle restanti liste secondo l'ordine di graduatoria di quoziente, come da verbale della Commissione Elettorale Centrale.
- 5. Nel caso in cui non vengano presentate candidature per un collegio, o le candidature siano in numero inferiore ai seggi disponibili, o sia esaurita la lista dei candidati votati, la rappresentanza studentesca in quel collegio permane assente o ridotta sino alle elezioni successive, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione dell'organo e organismo o il suo funzionamento.



Al fine di favorire la massima partecipazione degli studenti alla vita universitaria, nelle more delle elezioni per la nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti, i Dipartimenti e i Consigli di corso di laurea e di laurea magistrale, privi di rappresentanze studentesche, possono consentire agli studenti in seno ai Gruppi di Autovalutazione, di fare parte dei Consigli di Dipartimento, dei Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale e delle Commissioni Paritetiche Docenti – Studenti, con l'esercizio dei relativi diritti.

- 6. Il mandato degli eletti dura due anni e comunque cessa con la nomina degli eletti nella tornata successiva. Gli eletti assumono le loro funzioni dal momento indicato nel decreto di nomina.
- 7. Lo studente eletto decade qualora perda la qualità di iscritto all'Università di Parma. Lo studente eletto nel Consiglio di Dipartimento decade anche in caso di passaggio ad altro corso di laurea e di laurea magistrale non afferente al Dipartimento stesso. Lo studente eletto nel Consiglio di Corso di laurea e di laurea magistrale decade anche in caso di passaggio ad altro Corso di laurea e di laurea magistrale.
- 8. I rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea durante il biennio del mandato, non decadono dalla carica qualora si preiscrivano o iscrivano ad un corso di laurea magistrale.

Limitatamente ai Consigli di Dipartimento tale possibilità è subordinata all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale afferente allo stesso Dipartimento; limitatamente ai Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale tale possibilità è subordinata all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale afferente allo stesso Consiglio di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale Unificato.

Alle sedute che si tengono durante il periodo intercorrente tra il conseguimento della laurea e l'iscrizione alla laurea magistrale, tali rappresentanti degli studenti vengono convocati qualora abbiano preventivamente comunicato al rispettivo Direttore del Dipartimento o al Presidente di Corso di laurea e di laurea magistrale l'intenzione di iscriversi. Fino alla data in cui viene perfezionata l'iscrizione, i suddetti rappresentanti partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

In caso di unificazioni o scissioni dei Consigli di Corsi di laurea e di laurea magistrale, successive alla tornata elettorale, i rappresentanti degli studenti verranno assegnati secondo le disposizioni del Consiglio di Dipartimento in sede di deliberazione di unificazione o scissione dei Consigli di Corso.

### Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti interni d'Ateneo.

2. Il presente Regolamento, successivamente all'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

omissis

IL RETTORE f.to Loris Borghi

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana/Alblondi

	DESTINAZIONE ESTRATTI	N.	
Rettore	Dirigente Area Affari Generali/	Dirigente Area Ricerca	Atti
Direttore Generale	Dirigente Area Contabile 🔗	Dirigente Area Didattica	
Pro Rettore Vicario	Dirigente Area Edilizia	Dirigente Risorse Umane	Sett. Aff. Gen.li